

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE 23 agosto 2016, n. 208

**Art. 14 L.R. 37/85 e s.m.i – Proroga alla coltivazione di una cava di calcarenite sita in località “Era S. Francesco” del Comune di Montemesola (TA), autorizzata con Dec/Dir n. 11 del 26.10.1998 e successivo provvedimento di proroga n. 99 del 07.07.2009, in catasto al Foglio n. 17 particelle nn. 43 e 199 (parte) per una superficie catastale di Ha 14.75.99.**

**Esercente: Società DE RUBERTIS Antonio s.r.l., amministratore unico DE RUBERTIS Maria - sede legale in Montemesola (TA) – località Era S. Francesco.**

#### **IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE**

- VISTA la L.R. 04 febbraio 1997 n. 7, art.4, 3° comma, artt. 5 e 6 e s.m.i.;
- VISTA la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;
- VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/01;
- VISTO l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- VISTO l'art. 18 del Dlgs n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- VISTA la l.r. 7/80 e s.m.i.;
- VISTA la L.R. 22 maggio 1985, n. 37 e succ. modificazioni;
- VISTO il D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128;
- VISTO il D. L.vo 9 aprile 2008, n. 81;
- VISTO il D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624;
- VISTA la D.G.R. 538 del 09.05.2007 e s.m.i. Direttiva in materia di Attività Estrattive;
- VISTA la D.G.R. n.580 del 15.05.2007 di approvazione del PRAE e s.m.i. apportate con D.G.R. n. 445 del 23-02-2010 di approvazione del PRAE;
- VISTO il D.L.vo n.117 del 30.05.2008 di attuazione della direttiva 2006/21/ce relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive;
- VISTA la D.G.R. 09.09.2014 n. 1845 recante “Servizio Attività Economiche Consumatori e Servizio Ecologia – modifica funzioni deliberazione di G.R. 3044 del 29.12.2011”, di attribuzione al Servizio Ecologia delle funzioni di programmazione nel Settore estrattivo e di gestione dei procedimenti autorizzativi e regolativi delle attività imprenditoriali nel settore estrattivo;
- VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 1 ottobre 2014 n. 653 – Servizio Attività Economiche Consumatori e Servizio Ecologia – modifica funzioni;
- VISTO l'ATTO DIRIGENZIALE n. 22 del 20.10.2014 del Direttore dell'Area Organizzazione e riforma dell'Amministrazione, recante “riassetto organizzativo degli Uffici dell'Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche”;
- VISTO il DPGR 443 del 31.07.2015 con il quale è stata riorganizzata e ridenominata l'intera struttura regionale, resa operativa con l'insediamento dei Direttori di Dipartimento, avvenuto 02.11.2015;
- VISTA la DGR 2028 del 10.11.2015 con la quale è stato conferito al Dirigente Ing. Giuseppe TEDESCHI l'interim della direzione della Sezione Ecologia;
- VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 405 del 24.11.2015, con la quale il Dirigente della Sezione Ecologia delega, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 16 aprile 2007, n. 10, alcune funzioni dirigenziali all'Ing. Angelo LEFONS, così come meglio specificato nel citato atto;
- VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 “Conferimento incarichi di Direzione di Sezione” che conferisce l'incarico di Direzione della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche all'Ing. Giovanni Scannicchio, in attuazione del nuovo modello MAIA che assegnava le funzioni in materia di Attività Estrattive alla suddetta Sezione;
- Vista la comunicazione prot. 2042 del 02/08/2016 della Direttrice di Dipartimento Mobilità, Qualità Urba-

na, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio che, nelle more che si completino le procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali dei Servizi di nuova istituzione, stabilisce che le funzioni in materia di attività estrattive, già delegate all'ing. Lefons con D.D. n. 405 del 24/11/2015, continuino ad essere svolte dallo stesso sino al 31/08/2016.

Sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio competente, come da apposita Relazione in atti n. 39 del 10/08/2016 sottoscritta dal responsabile del procedimento, dalla quale emerge quanto segue:

**Premesso che:**

- la Società DE RUBERTIS Antonio s.r.l. è titolare del provvedimento autorizzativo n. 11 del 26.10.1998 e successiva Determina di proroga n. 99 del 07.07.2009 con scadenza 31.07.2016;
- con istanza agli atti di questo Servizio prot. 8619 dell' 11/07/2016, la Sig.ra DE RUBERTIS Maria in qualità di Amministratore Unico della Società DE RUBERTIS Antonio s.r.l., ha presentato domanda tendente ad ottenere la proroga dell'autorizzazione dell'attività estrattiva, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 37/85, nella cava di calcarenite sita nel Comune di Montemesola (TA), in località "Era S. Francesco" in catasto al Fg. n. 17 particelle nn. 43 e 199 (parte) su una superficie catastale di Ha 14.75.99;
- con nota prot. n. 9707 del 04.08.2016 la Società DE RUBERTIS Antonio s.r.l. ha trasmesso una Perizia Giurata con la quale il Direttore dei Lavori e l'Amministratore Unico dichiarano che l'area oggetto di proroga dell'attività estrattiva, riportata in catasto al Fg. n. 17 particelle nn. 43 e 199 (parte) del Comune di Montemesola (TA), per una superficie complessiva di Ha 11.25.00:
  - a. non ricade, neanche parzialmente, nei siti della rete "Natura 2000" di cui alle Direttive 92/43/CE (Siti di Importanza Comunitaria – SIC e Zone di Conservazione speciale ZCS) e 79/409/CE (Zone di Protezione Speciale – ZPS);
  - b. non ricade in aree protette regionali ex L.R. 19/97 e statali ex Legge 394/91;
  - c. non ricade in aree individuate dal PUTT/P della Regione Puglia approvato con Del. di G.R. n. 1748 del 15.12.2000, né come ambito esteso A né come ambito esteso B;
  - d. l'area interessata non è indicata come area sottoposta a vincoli nella Carta Giacimentologica approvata con Delibera di G.R. n. 445 del 23.02.2010 e pubblicata sul B.U.R.P. n. 44 del 08.03.2010;
  - e. l'attività di coltivazione non ricade, neanche parzialmente, in aree perimetrale a pericolosità idraulica, geomorfologica e che non interferiscono con il reticolo idrografico come individuato dal PAI e che non è necessario acquisire il parere di conformità dell'Autorità di Bacino in quanto si configura nelle condizioni di cui alla Determina Dirigenziale n. 115/2010 ed in particolare in quanto il materiale da estrarre risulta con coefficiente di conducibilità  $K. < 10^{-5}$  m/s;
  - f. dispone ancora, alla data odierna, di un giacimento da coltivare per un volume di mc. 1.110.000;
  - g. il piano di coltivazione ed il piano di recupero sono rimasti immutati rispetto al provvedimento autorizzativo n. 99 del 07.07.2009;
  - h. per esaurire il giacimento residuo (volume mc. 1.110.000) necessita di un periodo di tempo di 26 anni.

**Considerato che:**

- l'area oggetto di cava è **in disponibilità della** Società medesima;
- l'istanza è ammissibile in quanto regolarmente documentata in conformità al disposto di cui all'art. 12 della L.R. 37/85;
- l' esercente ha documentato il possesso delle capacità tecniche ed economiche;
- la Ditta ha ottemperato alle prescrizioni di cui alle ordinanze nn. 1-2-3/2011 dell'Ingegnere Capo, come risulta dalla documentazione inviata dalla Ditta agli atti di questo Ufficio al prot. n. 8618 dell'11.07.2016, di cui il funzionario istruttore ha preso visione e ha verificato l'esattezza;

**Ritenuto** di proporre, ai soli fini minerari, la proroga dell'attività estrattiva della cava in oggetto come evi-

denziato nella relazione n. 39 del 10/08/2016.

### **VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03**

#### **Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

#### **ADEMPIMENTI CONTABILI SENSI DELLA L.R. n.28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI:**

“Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per cui i debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale”.

#### **IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE**

- sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;
- richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della legge regionale n. 7/97, in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;  
Ritenuto di dover provvedere in merito

#### **DETERMINA**

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 37/85 e s.m.i., la proroga dell'autorizzazione, già rilasciata con Decreto del Dirigente n. 11 del 26.10.1998 e successiva proroga n. 99 del 07.07.2009, alla Società DE RUBERTIS Antonio s.r.l., per la coltivazione della cava di calcarenite sita in località "Era S. Francesco" del Comune di Montemesola (TA), in catasto al Fg. 17 particelle nn. 43 e 199 (parte) per un totale di Ha 14.75.99;
2. la presente autorizzazione viene rilasciata a condizione che l'esercente presti una garanzia finanziaria, dell'importo complessivo di € 300.000/00= (euro trecentomila/00), per l'adempimento degli oneri derivanti dall'autorizzazione stessa, in relazione alle opere da eseguire e ai lavori di recupero ambientale dell'area. Detta garanzia può essere resa anche sotto forma fideiussoria/assicurativa e deve essere valida per i due anni successivi alla data di scadenza della presente autorizzazione, ai sensi della D.G.R. 292/2011, per consentire il recupero ambientale. La polizza fideiussoria può essere svincolata solo a seguito dell'avvenuto collaudo, ai sensi dell'art. 25 della L.R. 37/85, il tutto con l'intesa che ove si proceda in danno per inosservanza della esecuzione dei lavori di recupero ambientale, la Società in questione è tenuta a integrare, ove necessario, i costi effettivamente sostenuti;
3. Il presente provvedimento è valido fino al 31.08.2031, con efficacia a decorre dalla data di deposito al protocollo del Servizio Attività Estrattive della polizza fideiussoria di cui al punto precedente, e potrà essere prorogato, su istanza degli interessati aventi diritto, qualora sussistano motivati interessi di produzione e sviluppo economico;

4. sono confermate le condizioni e gli obblighi imposti dal provvedimento autorizzativo n. 11/1998 e successiva Determina di proroga n. 99 del 07.07.2009 che qui si intendono integralmente trascritti, salvo quanto in contrasto con il presente provvedimento, o con altre disposizioni impartite dalla Sezione Ecologia – Servizio Attività Estrattive;
5. Prescrizioni e obblighi dell' esercente:
- a. la Società deve trasmettere alla Regione Puglia – Servizio Attività Estrattive - ogni anno entro il 31 marzo, unitamente alla scheda statistica, il piano topografico quotato dei lavori di coltivazione della cava in scala 1:1000 con l' indicazione del volume estratto e delle eventuali superfici recuperate, aggiornato alla data del 31 dicembre dell' anno precedente, nonché, la ricevuta dell' avvenuto versamento della tariffa sui volumi estratti, l' attestazione di sicurezza e relazione sulla stabilità dei fronti di cui alle Ordinanze n. 1-2 e 3 del 2011;
  - b. condurre i lavori di coltivazione della cava e realizzare le opere di recupero delle aree di cava secondo le modalità previste dal progetto agli atti di questo Servizio prot. 8619 dell' 11.07.2016;
  - c. la cava deve essere tenuta in attività, eventuali sospensioni, anche temporanee saltuarie o periodiche devono essere comunicate alla Regione Puglia – Sezione Ecologia, Servizio Attività Estrattive - Modugno (BA) e la ripresa dei lavori deve essere preventivamente autorizzata dallo stesso Servizio;
  - d. per ogni danno provocato ad opere pubbliche o private, derivante dall' esercizio della cava, è ritenuto responsabile a tutti gli effetti, l' imprenditore e/o il Direttore dei lavori, ciascuno per quanto di competenza;
  - e. prima dell' abbandono della cava si dovrà provvedere allo smantellamento di tutti gli impianti, all' asportazione dei mezzi nonché del materiale eventualmente già estratto esistente in cava che non fosse utilizzabile nelle opere di sistemazione ambientale delle aree di cava;
  - f. l' Esercente titolare dell' autorizzazione dovrà comunicare al Servizio Attività Estrattive, con almeno dodici mesi di anticipo la data di ultimazione dei lavori di coltivazione;
  - g. qualora nel corso dei lavori di estrazione fossero rinvenuti reperti archeologici, la Ditta è tenuta a sospendere i lavori e darne comunicazione, alla Soprintendenza Archeologica della Puglia, Palazzo Pantaleo – Via Duomo, 33 - 74123 Taranto, a norma dell' art. 87 del D.L. n. 490/99;
  - h. la presente autorizzazione non pregiudica gli eventuali diritti di terzi;
  - i. il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini minerari ex l.r. 37/85 e non esime l' esercente dal munirsi di ogni ulteriore autorizzazione e/o concessione e/o nulla osta previsto da altra vigente normativa, nonché dell' eventuale rinnovo della validità di quelle autorizzazioni e/o nulla osta scadenti nel periodo di vigenza del presente provvedimento;
  - j. il terreno vegetale riveniente dalla rimozione del cappellaccio deve essere depositato in cava in prossimità delle fasce di rispetto e utilizzato successivamente, nelle opere di recupero:
    - l' Esercente deve utilizzare unicamente il materiale di risulta e/o sfrido proveniente dalla coltivazione della cava stessa. Pertanto tutto il materiale di sfrido e/o di risulta deve essere messo a deposito temporaneo all' interno del perimetro di cava;
    - è fatto divieto assoluto di utilizzare materiale di qualsiasi genere proveniente dall' esterno cava, se non preventivamente autorizzato;
  - k. sono fatte salve tutte le altre disposizioni in materia di antinquinamento, sanitaria, tutela paesaggistica - ambientale, ecc. ;
  - l. la realizzazione di fabbricati e/o impianti per l' utilizzo immediato del materiale estratto, in area di pertinenza di cava, deve acquisire il parere favorevole da parte della Sezione Ciclo e Rifiuti – Servizio Attività Estrattive, i comuni provvedono poi a determinare gli oneri di urbanizzazione e la relativa riscossione a carico dell' Esercente, come previsto dalle leggi vigenti giusta disposizione dirigenziale sulle "Pertinenze di cava" del 15.02.2011 prot. 785. I fabbricati, gli impianti e le opere realizzate saranno di fatto considerate "pertinenze di cava" solo dopo l' avvenuta comunicazione, da parte dell' Esercente, del certificato

di agibilità e/o collaudo delle stesse;

- m. la presente autorizzazione è personale e pertanto non può essere trasferita senza il preventivo nulla osta dell'autorità concedente;
- n. l'autorizzazione scade di diritto all'atto della cessazione del diritto dell'esercente;
- o. ottenuto il titolo autorizzativo l'esercente:
  - deve adempiere agli obblighi di cui all'art.6 e/o 9, 20 e 52 del D. Lgs. 624/96, nonché alle vigenti disposizioni del D.P.R. 128/59 e dello stesso D. Lgs. 624/96 in materia di sicurezza sul lavoro, trasmettendo i relativi atti (D.S.S., D.E., attestazione di stabilità dei fronti, ecc. ecc.);
  - deve consegnare copia del presente provvedimento al Direttore Responsabile dei lavori, all'atto della nomina, il quale ne curerà la trascrizione sull'apposito registro tenuto ai sensi dell'art. 52 del D.P.R. 128/59 e sarà responsabile, per la parte di competenza, della sua esatta osservanza;
- p. l'inosservanza delle condizioni e degli obblighi di cui alla presente determina o di altre che fossero impartite dalla Regione Puglia – Servizio Attività Estrattive competente, può comportare la sospensione, la decadenza e/o la revoca dell'autorizzazione ai sensi degli artt.16-17-18 della l.r. 37/85, oltre ad eventuali sanzioni previste da altre leggi;
- q. per tutto quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, trovano applicazione le vigenti disposizioni legislative comunitarie, nazionali e regionali in materia di attività estrattiva;

6. Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

7. Il presente provvedimento:

- sarà pubblicato all'albo on line nelle pagine del sito [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà disponibile nella voce "Trasparenza degli Atti" del sito: [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it);
- sarà trasmesso in copia all'Assessore competente;
- sarà notificato in copia alla Società DE RUBERTIS Antonio s.r.l., al Sindaco del Comune di Montemesola (TA);

Il Dirigente del Servizio Attività Estrattive  
Ing. Angelo LEFONS